374/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/03/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Patrizia Cassanese delegata oralmente dagli Avvocati Francesco Elia e Daniela De Salvatore per la ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79116 del registro di Segreteria, promosso dalla Sig.ra XX,

rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Elia (LEIFNC70C06G687H) e dall'avv. Daniela De Salvatore (DSLDNL72C52E506Z), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Elia in Roma al Largo Tonio-

lo n.6, con indicazione per le comunicazioni del fax n. 06-37500689 nonché della PEC francescoelia@ordineavvocatiroma.org

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente - titolare del trattamento di reversibilità n. 17733414- ha impugnato:

- la comunicazione Inps del 05.07.2018 con la quale in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti (tabella F), e in relazione al periodo dal 01.01.2016 a/ 31.12.2016, era indicata quale somma non dovuta euro 531,71;
- la comunicazione Inps del 08.07.2019 con la quale in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti (tabella F), e in relazione al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, era indicata quale somma non do-

vuta euro 2476 89.

Parte attrice ha sostenuto:

- la irripetibilita' quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali. La disciplina del c.d. indebito assistenziale-previdenziale assumerebbe natura speciale e derogatoria del regime ex art. 2033 c.c., configurando un vero e proprio autonomo sistema normativo, nel cui ambito il dolo del percipiente si atteggia quale fatto impeditivo del diritto alla irripetibilità di talchè lo stesso deve essere allegato, eccepito e provato dall'aspirante creditore;
- che il ricorrente ha regolarmente provveduto alla dichiarazione reddituale;
- che le somme da recuperare debbano essere quantificate nella somma netta indebitamente erogata,

concludendo in conformità con la richiesta di vittoria di spese in favore dei difensori antistatari.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che:

- gli indebiti sulla pensione ai superstiti cat. SPT n. 17733414, sono stati originati dal superamento dei limiti di cumulabilità dei red-

diti propri con il trattamento ai superstiti stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 - Tab. F.;

- ai fini della determinazione del debito sono stati presi in considerazione i redditi 2015, per il primo, e quelli 2016, per il secondo, diversi da quelli da pensione, dichiarati all'Agenzia delle Entrate e quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati;
- la ricorrente non contesta le somme richieste a titolo di indebito ma solo la possibilità per l'INPS di procedere a detto recupero in presenza di comunicazione dei redditi all'amministrazione finanziaria.

Nel merito ha dedotto:

- la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire in argomento che "l'obbligo dell'INPS di procedere alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia

comunicato un dato reddituale completo" (cfr. Cass. 953/12)”;

- la legittimità della ripetizione dell'indebito trova fondamento nell’art. 2033 c.c., secondo cui colui che abbia effettuato una prestazione non dovuta ha diritto a ripeterla, senza che lo stato di buona fede dell’accipiens possa precludere l’esercizio di tale diritto
- l’obbligo di comunicare tempestivamente il mutamento delle proprie condizioni economiche è espressamente previsto dall’art.86 comma 4 cit., sost. dall’art.30 della L.177/76, secondo cui che “E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione (..) nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa (..)”;
- la somma contabilmente liquidata nella posta di bilancio delle prestazioni istituzionali è al lordo dell'IRPEF, in quanto nel momento in cui il sostituto trattiene l'ammontare lordo delle somme indebitamente corrisposte, si viene a ridurre la base imponibile ai fini

dell'Irpef per un importo pari a quello delle somme che formano oggetto di recupero e, pertanto, l'originario maggiore peso impositivo, determinato dalle somme in argomento nell'anno del percepimento da parte del sostituito, viene neutralizzato dall'abbattimento dell'imponibile nell'anno della restituzione.

Ha concluso per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. La questione all'esame attiene alla ripetibilità di un indebito pensionistico scaturito dal superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione normativa richiamata (art. 1) dispone, tra l'altro, che "*Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F*".

La tabella F stabilisce le percentuali di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario: per redditi superiori a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, il trattamento di reversibilità non è cumulabile, rispettivamente nelle misure del 75, del 60 e del 50 per cento.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n.4/QM/2008 in sede di risoluzione di questione di massima hanno chiarito che le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo scadere dei termini per la contestazione dell'indebito.

In materia di revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, come nel caso all'esame, l'art. 9 della legge n. 428/1985 stabilisce che "*La revisione dei pagamenti … disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni*" e che dette "*liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione*". L'art. 5, comma 4, del d.P.R. n.429/1986, aggiunge poi, che "*Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte*".

In materia di controlli automatizzati – come evidenziato da consolidata giurisprudenza contabile (ex

plurimus, App I sentenza n. 127/2023) i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati, per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I app., n. 156/2022).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la citata sentenza n.4/QM/2008, hanno anche chiarito che l'attività di acquisizione dei dati relativi alle singole posizioni pensionistiche costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l'avvio della lavorazione della partita pensionistica e come, avendo l'amministrazione un lasso temporale annuale per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, "nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nel corso di detto arco temporale annuale nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione, sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo".

La citata sentenza delle Sezioni riunite, ha anche evidenziato che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, potevano essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello Unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

Alla luce di quanto sopra, è da ritenere tempestivamente effettuata la comunicazione Inps del 05.07.2018 in relazione al periodo dal 01.01.2016 a/ 31.12.2016, e la comunicazione Inps del 08.07.2019 in relazione al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Ne deriva, quindi, che la procedura volta al recupero dell'indebito si appalesa corretta e tempestiva.

2.Pari negativo apprezzamento deve esprimersi con riferimento alla censura di illegittimità per essere gli importi addebitati al ricorrente al lordo dell'IRPEF.

Al riguardo va evidenziato che la questione controversa relativa al recupero al lordo o al netto degli indebiti su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo

di acconto è stata oggetto di puntuale disciplina posta dall'articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore "*se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili" prevendo in favore del sostituto d'imposta, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*", ed al comma 3 ha stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ciò posto si rileva che la comunicazione Inps del 05.07.2018 e la comunicazione Inps del 08.07.2019 che hanno accertato al lordo i debiti oggetto di recupero, sono antecedenti all'entrata in vigore dell'art 150 del d.l. n. 34 /2020, sicché -ratione temporis- la loro quantificazione non può ritenersi

illegittima.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025
12:05:39
GMT+02:00